



# STATUTO

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE DELL'ORTOFRUTTA ETS – in sigla “As.Don.O”

### **COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **Art.1 – DENOMINAZIONE**

È costituita fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “Associazione Nazionale le Donne dell'Ortofrutta –ETS – in sigla “As.Don.O.”

#### **Art. 2 – SEDE**

La sede dell'Associazione è in Bologna, in Via Guerrazzi al n. 1 e potrà essere trasferita, purché nell'ambito dello stesso comune, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art.3 – SCOPI E FINALITÀ ED OGGETTO**

3.1 L'associazione Nazionale Le Donne dell'Ortofrutta ha lo scopo di promuovere la cultura e la conoscenza dell'ortofrutta con una visione al femminile, concentrandosi sull'impegno di avvicinare il mondo produttivo ai consumatori, promuovendo l'immagine dell'ortofrutta di qualità dal punto di vista scientifico, produttivo e merceologico, sviluppando il coinvolgimento del mondo femminile nel settore ortofrutticolo in un'ottica di pari opportunità.

3.2 In particolare l'Associazione si propone di:

- a) accrescere, evidenziare e valorizzare il ruolo della donna in un settore strategico per l'economia italiana qual è quello dell'ortofrutta, promuovendo comportamenti e politiche che favoriscano pari opportunità per le donne operanti nel settore;
- b) stimolare e diffondere, migliorandone la conoscenza, i valori dell'ortofrutta con strumenti e linguaggi innovativi;
- c) stimolare la ricerca di plus merceologici tutelare il patrimonio delle tradizioni legate alle produzioni ortofrutticole, alla gastronomia e al territorio.

3.3 Al fine di realizzare gli scopi e le finalità, l'Associazione potrà:

- a) organizzare incontri, dibattiti, tavole rotonde, studi, corsi, mostre, iniziative culturali di promozione e valorizzazione e altre analoghe iniziative culturali;

3.4 In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali connesse e strumentali agli scopi istituzionali nei limiti e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.5 L'associazione Nazionale Le Donne dell'Ortofrutta è costituita da produttrici, manager, consulenti, giornaliste, ricercatrici esperte nei diversi ambiti dell'intera filiera di produzione e commercializzazione, dal vivaio alla distribuzione.

3.6 L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

#### **Art.4 – EMBLEMA – LOGO**

4.1 Il logo dell'Associazione, in corso di deposito, è costituito da un simbolo grafico, riportato di seguito, che rappresenta un frutto stilizzato con all'interno un profilo femminile.

4.2 Il logo è il segno distintivo dell'Associazione.

4.3 L'utilizzo del logo può avvenire solo nel pieno rispetto del relativo regolamento in materia che sarà predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.



#### **Art. 5 – QUALIFICA DI SOCIA**

5.1 Possono essere socie le Donne che svolgono attività nell'ambito della produzione, commercializzazione, diffusione, studio dell'ortofrutta e che, a qualsiasi titolo, sono inserite nel circuito dell'ortofrutta, purché prestino la loro opera da almeno tre anni sia come titolari, sia con mansioni di responsabilità in imprese che si occupano di ortofrutta.

5.2 La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

5.3 È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.4 Possono aderire all'Associazione in qualità di "Soci sostenitori" anche istituzioni, enti non profit, organizzazioni che intendano, a vario titolo, sostenere l'attività dell'Associazione. I Soci sostenitori partecipano alle Assemblee ma senza diritto di voto.

5.5 Sono "Socie Fondatrici" le donne che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

#### **Art.6 – SOCIE**

6.1 La candidatura di ogni aspirante socia dovrà essere vagliata ed accettata dal Consiglio Direttivo.

6.2 La domanda di ammissione dovrà contenere il curriculum che dimostri l'effettivo impiego nel settore, i requisiti posseduti, i titoli comprovanti la propria qualifica.

6.3 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga sufficiente la documentazione presentata, può respingere la domanda di ammissione.

## **Art.7 – OBBLIGHI DELLE SOCIE**

7.1 Le socie dovranno versare l'importo della quota sociale annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

7.2 Le socie sono obbligate all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti approvati dall'Assemblea, delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

7.3 Ogni socia è tenuta al rispetto della deontologia e correttezza associativa.

## **Art.8 – RECESSO ED ESCLUSIONE**

8.1 Le socie cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte.

8.2 Il recesso è ammesso con preavviso comunicato con raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima.

8.3 Si ha decadenza quando venga a mancare l'appartenenza, come occupazione, al settore dell'ortofrutta, quando si verifichi il fallimento della socia o della società a cui appartiene o a seguito di condanna per reato infamante pronunciata da sentenza passata in giudicato.

8.4 Possono essere escluse le socie che siano di ostacolo per il conseguimento degli scopi dell'Associazione o per qualsiasi altro grave motivo accertato dal Consiglio Direttivo tra cui costituisce grave motivo il mancato pagamento della quota associativa.

Costituisce causa automatica di esclusione in mancato pagamento per due anni della quota associativa.

8.5 La decadenza e l'esclusione sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

## **ORGANI E CARICHE**

### **Art. 9 – ORGANI**

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- d) il Revisore o Collegio dei Revisori, se nominato.

9.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese che può essere riconosciuto, per particolari incarichi, dal Consiglio Direttivo.

### **Art.10 – ASSEMBLEA**

10.1 Le assemblee Generali sono ordinarie, straordinarie.

10.2 Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutte le socie in regola con il versamento della quota associativa, iscritte da almeno tre mesi nel libro degli associati.

10.3 Le Assemblee sono convocate almeno una volta all'anno con lettera raccomandata, con e-mail all'indirizzo delle socie dalle stesse comunicato, da inviare almeno 15 giorni

prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora della prima ed eventualmente della seconda

convocazione, che dovrà avvenire almeno ventiquattro ore dopo.

10.4 L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne risulti la necessità. L'assemblea può essere convocata anche quando ne facciano richiesta scritta almeno il 10% delle associate.

10.5 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di 2/3 delle socie iscritte e in regola con il versamento delle quote associative.

10.6 Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole dei 2/3 delle socie presenti in proprio o per delega.

10.7 In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero delle presenti in proprio o per delega.

10.8 L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali che durano in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

10.9 L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

b) approva il regolamento dei lavori assembleari.

10.10 In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega di 1/5 delle socie iscritte e in regola con il versamento delle quote associative.

10.11 Le deliberazioni sono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.

10.12 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/8 delle socie.

10.13 Le deliberazioni devono essere approvate col voto della maggioranza delle socie presenti in proprio o per delega.

10.14 Nelle assemblee ordinarie e nelle assemblee straordinarie, ogni socia può farsi rappresentare mediante apposita delega, da altra socia. Ogni socia non può essere portatrice di più tre deleghe.

## **Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

11.1 L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 Consiglieri nominate dall'Assemblea scelte fra le socie.

11.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

11.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio interno la Presidente

11.4 La Presidente nomina, tra le Consiglieri elette, una o più Vice Presidenti, di cui una vicaria, e la Tesoreria che restano in carica sino a quando rimane in carica la Presidente che le ha nominate.

11.5 La legale rappresentanza e la firma spettano alla Presidente e in caso di sua assenza o impedimento alla Vicepresidente vicaria.

11.6 Le consigliere, che cessano dalla carica durante il loro mandato, vengono sostituite dal Consiglio stesso per cooptazione.

11.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente, o in sua vece, dalla Vicepresidente almeno quattro volte all'anno.

## **Art.12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

12.1 Il Consiglio Direttivo esercita la Gestione dell'Associazione e quindi ha tutti i più ampi poteri di Amministrazione Ordinaria e Straordinaria.

12.2 Spetta al Consiglio Direttivo il compito di predisporre i preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Art.13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

13.1 Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

13.2 Il Collegio dei Probiviri deve monitorare l'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e dirimere eventuali contrasti sorti in seno all'Associazione.

13.3 Il giudizio del Collegio dei Probiviri è insindacabile.

13.4 Può essere richiesto dal Consiglio per controversie con le associate. Può essere richiesto da una singola socia qualora ritenga di essere stata lesa nei propri diritti associativi, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

13.5 Possono essere elette come Probiviri sia socie, sia non socie.

## **Art.14 – REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI**

14.1 L'Associazione può nominare un Revisore o un Collegio di Revisori.

14.2 Il Revisore o il Collegio dei Revisori è un organo la cui presenza è facoltativa.

14.3 La sua costituzione diventa obbligatoria quando ne faccia richiesta almeno 1/5 delle socie dell'Associazione.

14.4 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi; dura in carica per tre esercizi sociali e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea tra coloro, anche non socie, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione in materia contabile e fiscale.

14.5 Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sull'operato del Consiglio Direttivo e verifica la conformità delle sue delibere allo Statuto e alla legislazione vigente.

14.6 Al Revisore o al Collegio dei Revisori è affidato in generale il controllo della gestione contabile amministrativa e del rendiconto economico e finanziario. Esso relaziona normalmente al Consiglio Direttivo e annualmente all'Assemblea riunita per l'approvazione del rendiconto.

#### **Art.15 – ENTRATE**

15.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) le quote di ammissione e annuali ordinarie, determinate dal Consiglio direttivo, versate dalle socie;

b) eventuali quote associative suppletive fissate dal Consiglio Direttivo una tantum ai fini di sopperire a fabbisogni di liquidità;

c) eventuali quote supplementari o contributi specifici effettuati dalle socie dell'Associazione in funzione delle maggiori o diverse utilità prestate dall'Associazione alle socie stesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

d) qualsiasi altra eventuale entrata, contributo, donazione, elargizione, fatto a favore dell'Associazione stessa a titolo di liberalità da socie e da terzi, senza quindi onere di controprestazione a carico dell'Associazione;

e) eventuali entrate commerciali nel rispetto dei limiti delle condizioni imposte dalla normativa in materia di Enti non commerciali ed Enti associativi del terzo settore.

15.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la ripartizione e la distribuzione non siano previste dalla legge.

#### **Art.16 – PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

16.1 Le socie, in generale, beneficiano delle attività culturali organizzate dall'Associazione in modo gratuito.

16.2 È consentita l'eventuale fruizione, a pagamento, da parte delle socie a corsi, seminari e altre iniziative culturali, di cui all'art.3, organizzate dall'Associazione, in aderenza e attuazione agli scopi statutari, dietro il versamento di quote supplementari o corrispettivi specifici da parte delle socie stesse.

## **Art.17 – ESERCIZI E RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO**

17.1 Gli esercizi sociali dell'Associazione vanno dal primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Ogni esercizio deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto economicofinanziario, accompagnato da una relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo.

17.3 Il rendiconto economico-finanziario e la Relazione del Consiglio devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

17.4 Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti i soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

17.5 L'Assemblea di approvazione dovrà tenersi entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.6 In caso di motivato impedimento, l'assemblea di approvazione del rendiconto potrà tenersi al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Art. 18 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

18.1 La partecipazione all'Associazione non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa.

18.2 La quota associativa non è rivalutabile.

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art.19 – SCIOGLIMENTO**

19.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

19.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai soggetti indicati nell'art. 9 del Decreto legislativo n. 3 luglio 2017 n. 117 con le modalità ivi previste, e comunque in conformità alle disposizioni fiscali per beneficiare delle norme agevolative.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.20 – DISPOSIZIONI DI LEGGE**

All'Associazione si applicano i principi di democraticità, parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo, eleggibilità libera degli organi amministrativi, diritto di voto, voto singolo, sovranità dell'Assemblea delle socie, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei rendiconti economicopatrimoniali.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.21 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano le Associazioni e alla normativa fiscale vigente in materia di Associazioni, Enti non commerciali Enti del Terzo Settore.

*Bologna, 6 dicembre 2017*

*Legale Rappresentante*

*Dott.ssa Alessandra Ravaioli*